



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 12/08/2004 n. 15638 - parte 2

Intitolazione:

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Cartella di pagamento - Contenuto - Motivazione - Necessita' - Limiti - Fondamento.

Massima:

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche nella cartella di pagamento il comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non puo' essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo e' ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto piu' quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.

*Massima tratta dal ced della Cassazione.

Testo:

Svolgimento del processo

1. - Con cartella esattoriale notificata il 17 febbraio 1999, la S.p.a. S. chiedeva a M.B. il pagamento (a conguaglio) del maggior importo della Tarsu dovuto al Comune di Ortona in riferimento ai ruoli suppletivi degli anni dal 1996 al 1998, riportando nella sezione della cartella riservata alle informazioni relative al ruolo la dicitura "formula fittizia".

2. - Con sentenza n. 351 del 28 ottobre 1999, depositata il 29 successivo, la Commissione tributaria provinciale di Chieti, in accoglimento del ricorso (con il quale, tra l'altro, era stata denunciata la carenza di motivazione dell'atto) proposto dal contribuente contro il Comune (e notificato anche alla S.p.a. S.), rilevava che il provvedimento impugnato non consentiva di verificare i presupposti dell'aumento della tassa a carico del contribuente; prendeva atto che il Comune non aveva ridefinito le zone urbane e quelle rurali; riteneva che l'utilizzazione di ruoli suppletivi presupponeva nella specie mancante - motivato accertamento dell'Ufficio (indipendentemente dalla denuncia del contribuente) che modificasse i dati, le risultanze e i contenuti della denuncia. La Commissione, percio', disapplicava e dichiarava la nullita' della predetta cartella di pagamento, compensando tra le parti le spese di lite.

3. - Il Comune interponeva appello, deducendo: a) che, nella specie - contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal giudice - non erano stati operati aumenti tariffari, ma si era solo proceduto all'applicazione della tariffa intera, escludendo la riduzione in precedenza concessa al contribuente ed a questo non piu' spettante, perche' l'art. 62, D.Lgs. n. 507/1993 aveva escluso ogni distinzione, nell'ambito delle zone servite, tra zone urbane ed extraurbane; b) che la pretesa tributaria era legittima, ricorrendo i presupposti di cui al regolamento comunale ed al citato art. 62, D.Lgs. n. 507/1993; c) che erano validi la cartella ed i ruoli suppletivi ad essa correlati.

Il contribuente resisteva al gravame, proponendo appello incidentale in

ordine alle spese di lite.

4. - Con sentenza n. 87 del 2 maggio 2001, depositata il 9 giugno 2001 e non notificata, la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo - dopo aver premesso che non era litisconsorte nel processo di secondo grado la S.p.a. S. (intervenuta nel giudizio di primo grado, ma nei cui confronti non era stata proposta alcuna domanda) - rigettava l'appello del Comune e compensava tra le parti le spese di lite, sulla base delle seguenti considerazioni: a) che, non avendo il Comune apportato modifiche al regolamento del servizio di nettezza urbana entro il termine del 30 giugno 1994 (fissato dall'art. 79, D.Lgs. n. 507/1993), l'unica fonte normativa della Tarsu era costituita dal regolamento comunale del servizio di nettezza urbana approvato con delibera n. 223 del 25 luglio 1983; b) che, con l'atto impugnato, il funzionario responsabile (delegato dal sindaco, ai sensi dell'art. 74, D.Lgs. n. 507/1993) aveva rettificato d'ufficio la tassa, applicando le tariffe approvate dalla Giunta municipale con la delibera n. 275 del 30 settembre 1994, senza informare i contribuenti interessati e senza tener conto delle ipotesi di riduzione previste dal regolamento comunale del servizio; c) che il funzionario non aveva poteri di adozione o modifica del regolamento del servizio e della tassa (riservati all'organo collegiale), ma poteva espletare solo funzioni organizzative e gestionali, ai sensi dell'art. 74, D.Lgs. n. 507/1993, con la conseguenza che l'atto gestionale del funzionario, emesso in violazione del regolamento applicabile, era illegittimo, non consentito dall'art. 72, D.Lgs. n. 507/1993, ed andava perciò disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, per incompetenza del soggetto emittente; d) che il Comune, per rettificare la tassa (trattandosi, nella specie, "non di una integrazione della tassa (...) ma di un vero e proprio mutamento, basato su questioni di diritto"), avrebbe dovuto - invece - procedere o alla modifica del Regolamento del servizio o alla notificazione di un motivato atto di accertamento (ai sensi dell'art. 72, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993), in modo da consentire la difesa dell'interessato in funzione delle ragioni di fatto o di diritto addotte dall'ente impositore; e) che, in difetto di tale modifica regolamentare o di tale atto di accertamento, la cartella ed il ruolo suppletivo impugnati andavano dichiarati nulli.

5. - Con ricorso notificato il 18 luglio 2002 e depositato il 31 successivo, il Comune di Ortona ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, articolando due complessi motivi, illustrati con successiva memoria.

6. - Il contribuente M.B. resiste con controricorso, notificato il 10 ottobre 2002 e depositato il 25 successivo.

Motivi della decisione

1. - I due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Ortona denuncia la violazione e la falsa applicazione sia degli artt. 58, 59, 62, 72 e 74 del D.Lgs. n. 507/1993, sia del regolamento per l'applicazione della tassa allegato alla delibera consiliare n. 96 del 22 dicembre 1994, nonché la correlativa insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Al riguardo, viene lamentato che il giudice di appello non abbia considerato: A) che il regolamento comunale per l'applicazione della tassa, allegato alla delibera consiliare n. 96 del 22 dicembre 1994, era stato adottato tempestivamente, tenuto conto della proroga sino al 30 settembre 1995 (disposta dall'art. 1, comma 14, D.L. n. 250/1995, quale convertito dalla L. n. 349/1995) del termine (peraltro meramente ordinatorio e non perentorio) del 30 giugno 1994, originariamente fissato dall'art. 79, D.Lgs. n. 507/1993; B) che il funzionario comunale, con l'atto impugnato (in base a ruolo suppletivo), si era limitato ad applicare - sulla scorta della denuncia originaria del contribuente e secondo le tariffe di cui alla delibera di giunta n. 275 del 30 settembre 1994 - il predetto regolamento del 1994 a successivi periodi di imposta (dal 1996 al 1998), chiedendo soltanto i conguagli derivanti dal sopravvenuto assoggettamento a tariffa intera per l'esclusione delle riduzioni precedentemente previste dei locali e delle aree serviti, situati in frazioni o "contrade" esterne al perimetro

del capoluogo (cio' in quanto l'art. 62, D.Lgs. n. 507/1993 e gli artt. 13 e 2 del citato regolamento per l'applicazione della tassa adottato nel 1994 avevano eliminato, In parte qua, la riduzione d'imposta per i locali e le aree situati in zone comprese nel territorio servito, ma esterne al capoluogo - c.d. "contrade" o frazioni, prevista dall'art. 14 dell'originario regolamento del servizio della nettezza urbana, e della relativa tassa, del 1983); C) che, quindi, con la cartella impugnata, non era stata apportata alcuna modifica tariffaria o di disciplina della tassa, ma si era solo preso atto, da un lato, che gli artt. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 507/1993 (recepiti dagli artt. 2 e 3 del regolamento comunale del 1994) rendono ugualmente applicabile la Tarsu a tutte le zone in cui il servizio e' effettuato in regime di privativa, senza distinzione tra quelle rientranti nel perimetro del capoluogo e quelle poste al di fuori di questo, e, dall'altro, che alla contribuente non spettava alcun altro tipo di esenzione o riduzione: con i ruoli suppletivi, percio', era stato corretto l'errore commesso nell'iscrizione nei ruoli principali degli anni 1996, 1997 e 1998, per i quali era stata computata la non dovuta riduzione.

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 e 71, D.Lgs. n. 507/1993, con correlativa omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Piu' in particolare, viene lamentato che il giudice di appello non ha rilevato, da un lato, che il regolamento della tassa era stato legittimamente adottato dal Comune nel 1994 (con conseguente conoscenza ipso iure, da parte degli utenti del servizio, dell'applicazione della tariffa intera anche ai c.d. "contradaiooli") e, dall'altro, che non era necessario un atto di accertamento (per applicare la tariffa intera ai "contradaiooli"), non ricorrendo le ipotesi (che legittimano l'emissione di tale avviso, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993) di denuncia del contribuente incompleta o infedele o di variazione dei dati o notizie originariamente denunciati.

Il controricorrente oppone: che, diversamente da altri contribuenti e contrariamente a quanto affermato nel ricorso, egli non aveva mai invocato una riduzione spettante ai c.d. "contradaiooli" in base al vecchio regolamento del servizio, ma aveva richiesto la corretta applicazione degli artt. 2, comma 2, e 3, comma 3, del nuovo regolamento del 1994, i quali prevedono una riduzione per le zone in cui la raccolta non e' svolta in regime di privativa ovvero in relazione alla distanza dal contenitore piu' vicino; che, inoltre, dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 si evince che, nel caso del diniego della riduzione o dell'agevolazione richieste, occorre un avviso di accertamento motivato; che, nella specie, il funzionario aveva, con la cartella, escluso una riduzione e, percio', la conseguente rettifica d'ufficio della tassa non era iscrivibile - in mancanza di accertamento - nei ruoli suppletivi; che al rigetto del ricorso per cassazione deve conseguire la vittoria delle spese nei "tre gradi di giudizio".

2. - Il ricorso non e' fondato, perche' le censure dedotte non sono idonee ad infirmare una delle tre diverse ragioni poste a base della decisione del giudice regionale.

La sentenza impugnata si fonda, infatti, sostanzialmente su tre distinte rationes decidendi, ciascuna astrattamente idonea, da sola, a sorreggere la decisione: a) la tardivita' e la conseguente inefficacia del regolamento comunale per l'applicazione della tassa, allegato alla delibera consiliare n. 96 del 22 dicembre 1994, perche' non adottato entro il termine del 30 giugno 1994 (fissato dall'art. 79, D.Lgs. n. 507/1993), cosi' da rendere illegittimo l'atto impugnato, emesso in violazione del disposto del regolamento del servizio del 1983; b) l'inesistenza di un previo motivato avviso di accertamento legittimante l'iscrizione nel ruolo suppletivo e l'emissione della cartella di pagamento impugnata; c) la carenza di motivazione della cartella. Poiche' le censure del ricorrente sono fondate in relazione solo alle prime due ragioni della decisione e non alla terza, il ricorso va rigettato.

2.1.- Quanto alla ratio sub a), la censura del ricorrente e' fondata.

A norma dell'art. 1, comma 14, D.L. n. 250 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 349/1995, il termine per l'approvazione del regolamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, D.Lgs. n. 507/1993 e' fissato al 30 settembre

1995. Cio' comporta una modifica non testuale dell'art. 79, D.Lgs. n. 507/1993, che prevedeva il termine del 30 giugno 1994 per le modificazioni, in prima applicazione della nuova normativa, al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa (con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 dello stesso D.Lgs., adottabili entro il termine, originariamente, del 31 ottobre 1995, ma via via modificato da leggi successive e da ultimo fissato al 31 ottobre 1998 dall'art. 33, L. n. 146/1998).

L'adozione tempestiva del regolamento comunale del 1994 rende infondate le argomentazioni del giudice regionale che, muovendo dall'erroneo presupposto della vigenza del regolamento del 1983, si basano, da un lato, sul mancato rispetto di quest'ultimo da parte della cartella impugnata (comportante, cosi', secondo il giudice di appello, l'illegittima modificazione della normativa regolamentare), e, dall'altro, sulla necessita' (proprio in conseguenza della mancata adozione di un regolamento modificativo di quello del 1983) di un avviso di accertamento legittimante l'iscrizione nel ruolo suppletivo. Dall'erroneita' delle premesse discende l'erroneita' delle conseguenze tratte dalla sentenza impugnata.

2.2.- Anche quanto alla ratio sub b), va rilevata la fondatezza della, censura del ricorrente. L'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 pone a carico del contribuente l'obbligo di presentare una denuncia unica in ordine ai locali ed aree tassabili, nonche', in generale, alle condizioni di tassabilita' della Tarsu (denuncia originaria od integrativa) ed in ordine alle eventuali variazioni di tali condizioni (denuncia di variazione).

L'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993 prevede l'emissione di avviso di accertamento nel caso di denuncia infedele o incompleta (avviso di accertamento in rettifica) o nel caso di omessa denuncia (avviso di accertamento d'ufficio) e stabilisce, a proposito della motivazione dell'avviso, che questo debba indicare - tra l'altro - le ragioni dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta (l'art. 6, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 32/2001 ha poi introdotto, nell'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993, il comma 2-bis, anch'esso relativo alla motivazione dell'avviso di accertamento, in sostanziale attuazione dell'art. 7, L. n. 212/2000).

L'art. 72 dello stesso D.Lgs. stabilisce che l'ammontare del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni (liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, del medesimo D.Lgs.) e' iscritto in ruoli principali, ovvero (di regola, per gli importi od i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonche' per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali) nei ruoli suppletivi.

Con riferimento a tale normativa, ne deriva che, in caso di errore nel computo della tassa iscritta in ruoli principali, ove il Comune non contesti le condizioni di tassabilita' indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione presentata dal contribuente, ed ove non vi sia diniego della richiesta di agevolazioni od esenzioni, e' legittima l'iscrizione del maggior importo in ruoli suppletivi, notificati all'interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avvisi di accertamento (la cui emissione e' consentita nei casi elencati nelle disposizioni sopra citate): cio', in particolare, anche nel caso in cui l'errore derivi dalla mancata considerazione di uno ius superveniens (chiaramente e non discrezionalmente) applicabile alla fattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilita'.

L'avviso di accertamento e' invece necessario - per converso - quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi dalla rettifica apportata dal Comune alle condizioni di tassabilita' denunciate; dall'accertamento d'ufficio delle condizioni di tassabilita' in caso di omessa denuncia; nonche' (secondo quanto si desume dal citato art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993) dal diniego della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento (v., sostanzialmente nello stesso senso, Cass. n. 7951 e n. 5895 del 2002; n. 19255/2003); ovvero, infine, come deve ritenersi, dall'esercizio di un potere discrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens, anche ove restino ferme tutte le

precedenti fattuali condizioni di tassabilit .

Nella specie (salvo quanto sara' osservato infra e nel sottoparagrafo successivo), il Comune ha affermato (in giudizio) che il contribuente non aveva richiesto espressamente, una riduzione od una agevolazione: il Comune ha altresì precisato (parimenti solo in giudizio) di aver sempre applicato l'imposta, in modo non discrezionale, in base ai dati contenuti nelle denunce dei contribuenti c.d. "contradaiooli" (cioe' in relazione ai locali ed aree siti in frazioni extraurbane servite), in assenza di una apposita istanza di applicazione di agevolazioni da parte degli interessati.

Deve percio' ritenersi che, in mancanza di contestazione delle condizioni di tassabilit  denunciate dal contribuente, l'erronea applicazione a carico di quest'ultimo, con i ruoli principali, di una riduzione (non richiesta e non piu' dovuta, secondo una sopravvenuta e vincolante disposizione di legge), avrebbe effettivamente legittimato il Comune a correggere l'errore (nei termini di legge) con l'iscrizione in ruoli suppletivi della maggiore imposta dovuta, senza necessita' della previa notifica di un avviso di accertamento.

Sotto tale aspetto la sentenza e' errata, perche' il giudice di appello non ha tenuto conto dei suesposti principi.

Diversa questione, qui non esaminabile, e', peraltro, quella (sulla quale non sembra, a giudicare dalla sentenza impugnata, che si sia in concreto formato il contraddittorio) dell'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto adottati - in giudizio - dal Comune (zone raggiunte dal servizio in regime di privativa; sussistenza di frazioni; estensione ad insediamenti sparsi; esclusione di una parte abitativa di costruzione rurale occupata da agricoltore; esclusione delle condizioni di cui all'art. 59, D.Lgs. n. 507/1993; etc.).

Ove, in ipotesi, si fosse accertato che la cartella era stata emessa, diversamente da quanto dedotto in giudizio dal Comune, per asseriti mutamenti delle condizioni di tassabilit  o per diniego di esenzioni od agevolazioni richieste, ovvero per l'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla legge, la cartella sarebbe stata illegittima per la mancanza di un previo motivato avviso di accertamento: ma cio' attiene, in definitiva, al controllo della (mancante) motivazione della cartella, su cui v. infra, al 2.3.

2.3.- Quanto alla ratio sub c), il ricorso non e' fondato.

Il ricorrente, infatti, non tiene conto che, tra le varie rationes decidendi della sentenza del giudice regionale, v'e' anche quella della mancata motivazione della cartella, che non indica le ragioni della richiesta maggiorazione dell'importo dell'imposta rispetto agli anni precedenti. Sia pure con argomentazione non specificamente evidenziata e non confinata in unico passo e sia pure con riferimento generico e discorsivo ai ruoli ed all'avviso di accertamento, la sentenza impugnata afferma piu' volte che la cartella di pagamento in questione non consente la difesa dell'interessato in funzione delle effettive ragioni di fatto o di diritto della maggiore imposta richiesta dall'ente impositore e che il funzionario comunale aveva emesso il provvedimento senza informare i contribuenti interessati delle ragioni dell'aumento. In altri termini, il giudice di appello - accogliendo una specifica censura del ricorso originario della contribuente, gia' ritenuta fondata dal giudice di primo grado - rileva un radicale vizio di motivazione della cartella (riportante soltanto, quale ragione dell'iscrizione nel ruolo suppletivo, l'oscura dicitura: "formula fittizia") e denuncia la carenza dell'enunciazione delle ragioni della maggiore imposta richiesta, con argomentazioni che vanno riferite non soltanto al parametro motivazionale dell'avviso di accertamento, ma anche (proprio per la constatata radicale omissione di motivazione) alla cartella di pagamento. E' sintomatico, del resto, che le ragioni della cartella impugnata siano state addotte dal Comune solo nel corso del giudizio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente (che, senza negare in punto di fatto la concreta mancanza di motivazione della cartella, afferma che tale motivazione non sarebbe imposta dalla legge), deve qui ribadirsi che, anche nella cartella di pagamento della Tarsu, il Comune ha l'obbligo di chiarire (sia pure succintamente) le ragioni (intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria) dell'iscrizione nel ruolo (nella specie suppletivo), proprio per consentire all'interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di difendersi

in giudizio: il contenuto minimo di tali indicazioni va, appunto, commisurato all'esigenza di consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del proprio diritto alla difesa.

Al riguardo giova sottolineare che una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione deve sempre sussistere in relazione ai presupposti (ed alle finalita') dell'atto e non puo', quindi, essere riservata ai soli avvisi di accertamento della tassa. Alla cartella di pagamento, infatti, sono comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, anche se notificata (come nella specie) prima dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni dettate in materia tributaria dall'art. 7, L. n. 212/2000 (in attuazione del quale, l'art. 6, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 32/2001 ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993, relativo alla motivazione dell'avviso di accertamento della Tarsu). Come da ultimo opportunamente sottolineato da questa Corte (con le sentenze n. 3861/2002 e n. 17356/2003, che hanno superato l'opposto orientamento espresso dalla sentenza n. 14306/1999), il citato art. 3, L. n. 241/1990 - inserito nel capo I della legge si applica ad ogni tipo di provvedimento amministrativo e, quindi, anche agli atti evidenziati una pretesa tributaria nei confronti del contribuente (v. anche Corte cost., ordinanza n. 117/2000), poiche' le disposizioni che l'art. 13, comma 2, della stessa legge dichiara non applicabili ai procedimenti tributari sono solo quelle inserite nel capo III. Una diversa interpretazione si porrebbe, del resto, in insanabile contrasto con la Costituzione, in riferimento agli artt. 3 (sotto il profilo della disparita' di trattamento, rispetto agli altri atti della pubblica amministrazione, e del difetto di ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente): cio' a maggior ragione allorché la cartella di pagamento della Tarsu non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento.

Sul punto (idoneo da solo a sorreggere la decisione), dunque, la sentenza - correttamente motivata - non merita censura e, pertanto, come già sopra osservato, il ricorso va rigettato.

3.- Sussistono giusti motivi (particolarmente in ragione della fondatezza di alcune delle censure prospettate) per compensare integralmente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.

Va soggiunto che, in difetto di impugnazione incidentale della sentenza di appello (che non ha statuito sull'appello incidentale proposto dal contribuente sul punto della compensazione delle spese di primo grado ed ha compensato le spese di appello), questa Corte non puo' pronunciarsi sulle spese del primo e del secondo grado di giudizio (come invece richiesto dal controricorrente): al riguardo va rilevato che il controricorso non puo' interpretarsi come ricorso incidentale, dal momento che non v'e' espressa richiesta di riforma della sentenza di secondo grado e non sono dedotti i motivi di cui agli artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di questa fase di giudizio.